

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2026, n. 9-3131

Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni a modifica dell'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026, attuativa del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse.



Seduta N° 193

Adunanza 05 OTTOBRE 2026

Il giorno 05 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Daniela CAMERONI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 9-3131/2026/XII

OGGETTO:

Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni a modifica dell'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026, attuativa del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del rischio sismico poggia sull'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, che ha istituito un apposito Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico, finalizzato a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale);
- con le relative Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato disciplinato l'utilizzo del suddetto Fondo, finalizzandolo a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale) e disponendo, per ciascuna annualità, dal 2010 al 2016, di ripartire le relative risorse tra le Regioni, fissando i criteri per il finanziamento di studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici ed opere infrastrutturali di carattere strategico, nonché di contributi per analoghi interventi strutturali su edifici privati;
- con la legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono state rifinanziate le linee di intervento previste dal citato

Fondo;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per ciascuna delle annualità, dal 2019 al 2021, ed i successivi decreti attuativi hanno provveduto al riparto delle relative somme spettanti a ciascuna Regione;
- con la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", sono state rifinanziate le suddette linee di intervento di cui al citato articolo 11;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per le annualità 2022 – 2023 ed il successivo decreto attuativo ha provveduto al riparto analitico delle somme tra le singole Regioni.

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 1 della legge n. 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", al comma 400, istituisce il "Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici", con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 e, al comma 401, istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, declinandone i componenti;
- il successivo comma 402 dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico" (ex articolo 11), delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, specificando che tale programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere e che alla sua attuazione possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Premesso, altresì, che, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, che, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026, disciplina le procedure ed i criteri per la definizione da parte delle Regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del "Fondo per la prevenzione del rischio sismico", in particolare:

- ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni di uno stanziamento statale complessivo pari a 200 milioni di euro per le annualità 2024, 2025 e 2026 (55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni di euro per l'annualità 2025 e 75 milioni di euro per l'annualità 2026);
 - ha previsto una trattenuta di 2 milioni di euro a favore del Dipartimento della Protezione Civile per far fronte agli oneri di gestione, assistenza tecnica e monitoraggio scientifico, mentre le restanti risorse, pari a 198 milioni di euro, sono destinate alle Regioni e ripartite in due linee d'azione distinte:
- Prevenzione non strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera a), dotata di 18 milioni di euro per la redazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);
 - Prevenzione strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera b), dotata di 180 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica, nonché l'eventuale delocalizzazione degli edifici oggetto di

demolizione e ricostruzione;

- ha disposto che le Regioni devono trasmettere al Dipartimento della protezione civile le proposte di un Piano di studi e analisi relativo alle azioni non strutturali e di un Piano di interventi relativo alle azioni strutturali e che il Dipartimento, a seguito di validazione delle proposte, provvederà all'assegnazione delle risorse con apposita Ordinanza e al successivo trasferimento delle risorse con decreto.

Dato atto che, con la deliberazione n. 8-2970 del 7 agosto 2026, la Giunta regionale ha disposto di:

- approvare le disposizioni attuative del succitato decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026, e, in particolare, l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di prevenzione non strutturale e strutturale (Allegato A), l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di omogeneizzazione degli studi pregressi (Allegato B), le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato C), le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato D), i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato E), i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato F);

- assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00 con la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, complessivamente pari a massimo € 1.768.262,75:

- per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;
- per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;
- una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi;

- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Sismico", anche la predisposizione delle proposte del Piano di studi e analisi e del Piano degli interventi, e delle successive procedure attuative e di gestione dei Piani.

Dato atto, inoltre, che il citato Settore "Sismico":

- con la D.D. n. 1572/A1806B del 11 agosto 2026, ha provveduto, in attuazione ai suddetti indirizzi della Giunta regionale, ad approvare, tra l'altro, l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sul Fondo Statale per la Prevenzione del Rischio Sismico di cui al DCDPC n. 1149/2026, specificando, in particolare, che gli elenchi degli Enti beneficiari ammessi ai contributi per le azioni strutturali e non strutturali con i relativi importi provvisori delle risorse costituiranno le proposte di Piano da sottoporre alla valutazione del Dipartimento di Protezione Civile e che, a seguito dell'assegnazione delle risorse alle Regioni tramite apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del successivo trasferimento delle stesse con relativo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si procederà all'assegnazione dei contributi agli Enti beneficiari;

- con la nota n. 33063/A1806B del 17 luglio 2026, ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile un parere in merito all'assolvimento degli obblighi di programmazione ordinaria e all'allocatione sussidiaria delle economie residue nell'ambito delle azioni non strutturali, al fine di superare l'eventuale inerzia dei soggetti attuatori e assicurare così la massima efficacia della spesa pubblica e l'integrale assorbimento del budget assegnato alla Regione Piemonte per finalità di pubblica incolumità, nell'ottica di contemperare, in applicazione del principio di leale

collaborazione istituzionale, la tutela dei Comuni temporaneamente impossibilitati a presentare istanza con la necessità di un tempestivo ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche regionali.

Preso atto che il Dipartimento della Protezione Civile, con la nota prot. n. 38261 del 18 agosto 2026, assunta al protocollo regionale al n. 38052/A1806B in pari data, ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, terzo periodo, e dell'articolo 3, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026:

- l'obbligo di programmazione posto in capo alla Regione si intende validamente assolto nel momento in cui sia stata garantita l'effettiva facoltà di istanza a tutti i soggetti inclusi negli elenchi prioritari (Allegati 7 e 8 al DCDPC medesimo) mediante l'indizione di procedure ad evidenza pubblica;
- qualora all'esito dello scorrimento della graduatoria dei Comuni e del totale soddisfacimento del fabbisogno concreto dei soggetti idonei permangano economie di bilancio sulla quota assegnata, è autorizzata l'allocazione sussidiaria di tali risorse residue verso i Comuni non ricompresi nell'Allegato 7, ovvero per l'aggiornamento di studi esistenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, del DCDPC n. 1149/2026, precisando contestualmente che il fabbisogno teorico dei Comuni prioritari, temporaneamente impossibilitati a presentare istanza, sarà preso in carico nell'ambito dei successivi cicli di programmazione delle risorse nazionali di cui al Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Dato atto che il citato Settore "Sismico", verificato che si rende necessario integrare le disposizioni di cui all'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026 al fine di adeguarle alle indicazioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile con il suddetto parere, che consente di estendere la dotazione finanziaria derivante dalle economie di bilancio a nuovi beneficiari per l'attuazione di azioni non strutturali, a seguito di un approfondimento tecnico ha delineato i criteri ed i requisiti di ammissibilità per tale loro accesso ai contributi, introducendo, in particolare, un meccanismo ad allocazione sequenziale e la Linea C come "valvola di sicurezza" finanziaria (azioni sussidiarie sul residuo) per intercettare l'eventuale avanzo di risorse e destinarle alla realizzazione di nuovi studi in Comuni a bassa sismicità in Zona 3S o 3, oppure ad aggiornamenti di studi esistenti.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di disporre, in attuazione del citato DCDPC n. 1149/2026 e delle indicazioni di cui alla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 38261 del 18 agosto 2026, di approvare l'Allegato E bis, quale modifica e sostituzione dell'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i criteri procedurali, i requisiti di ammissibilità e le modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione della manifestazione di interesse inerente alle azioni di prevenzione non strutturale, stabilendo che, poiché le modifiche così introdotte attengono esclusivamente alle modalità di gestione e riallocazione delle risorse finanziarie, al fine di garantire la massima capacità di spesa della dotazione regionale:

- l'applicazione di tale disciplina all'avviso in corso di svolgimento opera in termini di flessibilità gestionale a beneficio delle istanze ammissibili sulle Linee A e B, fermi restando i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione già stabiliti per i relativi Enti richiedenti;
- si demanda alla Direzione competente di procedere, all'esito dell'accertamento dei residui finanziari di cui alle Linee A e B, alla conseguente indizione di un avviso pubblico dedicato alla Linea C, nel rispetto del citato Allegato E bis.

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Viste:

la legge regionale n. 2/2026 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”;

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;

la legge regionale n. 17/2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;

la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.

Richiamata la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanza).

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale rispetto alle risorse, pari a massimo euro 1.768.262,75, di cui alla D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026, la quale ha disposto che:

- con riferimento alle risorse di cui al DCDPC n. 1149/2026, l'assunzione delle conseguenti obbligazioni giuridiche è subordinata alla preventiva validazione delle proposte da parte del medesimo Dipartimento della Protezione Civile, ed alla conseguente assegnazione del budget alla Regione Piemonte, pari a massimo euro 1.723.262,75, nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;
- con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, pari a massimo euro 45.000,00, questa trova copertura con gli stanziamenti di bilancio regionale allocati sul pertinente capitolo di spesa n. 152882 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a massimo € 1.768.262,75, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre, in attuazione del decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026 e delle indicazioni di cui alla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 38261 del 18

agosto 2026, l'approvazione dell'Allegato E bis, a modifica e sostituzione dell'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026 e quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i criteri procedurali, i requisiti di ammissibilità e le modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione della manifestazione di interesse inerente alle azioni di prevenzione non strutturale, stabilendo che, poiché le modifiche così introdotte attengono esclusivamente alle modalità di gestione e riallocazione delle risorse finanziarie, al fine di garantire la massima capacità di spesa della dotazione regionale:

- l'applicazione di tale disciplina all'avviso in corso di svolgimento opera in termini di flessibilità gestionale a beneficio delle istanze ammissibili sulle Linee A e B, fermi restando i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione già stabiliti per i relativi Enti richiedenti;

- si demanda alla Direzione competente di procedere, all'esito dell'accertamento dei residui finanziari di cui alle Linee A e B, alla conseguente indizione di un avviso pubblico dedicato alla Linea C, nel rispetto del citato Allegato E bis;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale rispetto alle risorse, pari a massimo euro 1.768.262,75, di cui alla D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3131-2026-All_1-Allegato_E_bis.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, in forma singola o associata, per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DCDPC n. 1149/2026 per azioni di prevenzione sismica non strutturale: criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)

1. PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente ammissibili a finanziamento, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni non strutturali finanziabili ai sensi del DCDPC n. 1149 del 3 aprile 2026.

Con il decreto legge n. 39/2009, convertito nella legge n. 77/2009 e, in particolare, con l'articolo 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la legge n. 145/2018 (annualità 2019-2021), con la legge n. 234/2021 (annualità 2022-2023) e con la legge n. 213/2023 (annualità 2024, 2025 e 2026).

Il DCDPC n. 1149/2026, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2024-2026, in particolare, prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera a), il finanziamento delle "azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)".

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati a studi sui territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base "ag" superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso decreto e nell'Allegato A alla DGR n. 8-2970 del 7 agosto 2026 e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Responsabile del procedimento provvederà ad indire una manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DCDPC n. 1149/2026. <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>

Al fine di massimizzare l'efficacia della pianificazione territoriale e l'assorbimento delle risorse, la manifestazione di interesse sarà articolata sulle seguenti linee d'azione:

- LINEA A (Azione Ordinaria - ex articolo 4, comma 5): destinata prioritariamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato A (Allegato 7 del DCDPC n. 1149/2026) totalmente privi di cartografia di microzonazione sismica vigente ed approvata, per la realizzazione di nuovi studi di MS di livello 1 e CLE;

- LINEA B (Azione Speciale Omogeneizzazione - ex articolo 6, comma 8): destinata esclusivamente ed autonomamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato B (Allegato 8 del DCDPC n. 1149/2026) in possesso di studi pregressi da adeguare, omogeneizzare e completare;

- Linea C (Azioni sussidiarie sul residuo - ex art. 4, comma 5): destinata alla realizzazione di studi su Comuni non compresi nei citati Allegati 7 e 8 del DCDPC n. 1149/2026, purché ricadenti tra i Comuni classificati in zona sismica 3S o 3 ai sensi della D.G.R. n. 6-887 del 30 dicembre 2019, ovvero all'aggiornamento di studi esistenti.

Per poter presentare istanza di finanziamento ed accedere a ciascuna delle linee d'azione sopra individuate, gli Enti beneficiari devono soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- non hanno avviato richieste di contributo regionale per gli stessi scopi, ai sensi della legge regionale n. 24/1996 "Sostegno finanziario ai Comuni" per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica", ovvero a valere su altre risorse pubbliche;
- dispongono di un Piano di Protezione Civile Comunale o Piano di Emergenza regolarmente approvato e aggiornato;
- dispongono di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto idrogeologico condiviso con le strutture tecniche regionali.

Oltre ai suddetti requisiti generali, l'ammissibilità sulle singole Linee è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni specifiche d'ordine tecnico:

- per la LINEA A: non dispongono ancora di uno studio di microzonazione sismica approvato;
- per la LINEA B: dispongono già di studi di microzonazione preesistenti, realizzati nell'ambito della formazione/aggiornamento del proprio PRG e non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'articolo 11 conv. in L. 77/2009 decreto legge n. 39/2009, convertito nella legge n. 77/2009, da rendere omogenei e coerenti con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e completati da analisi della CLE.

I territori su cui realizzare i nuovi studi di MS di livello 1 ed associata analisi della CLE, nonché i relativi aggiornamenti ed estensioni, saranno individuati dal Responsabile del procedimento attraverso la formulazione di graduatorie basate sull'applicazione gerarchica di due criteri principali, al fine di coniugare il livello di pericolosità oggettiva del territorio con l'impatto antropico:

a) **Criterio primario:** ordinamento dei Comuni secondo il valore di accelerazione sismica al suolo a_g decrescente, riconoscendo priorità assoluta agli Enti localizzati nelle aree a maggior rischio sismico;

b) **Criterio subordinato** (in caso di *ex aequo*): a parità di valore di accelerazione sismica a_g , l'ordine di precedenza sarà determinato dalla rilevanza socio-economica delle aree, valutata con particolare riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT più recenti).

3. CRONOPROGRAMMA E SUPPORTO

Gli Enti beneficiari assumono formalmente la qualità di Stazione Appaltante, committente e responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei servizi professionali di geologia e pianificazione urbanistica.

Le tempistiche procedurali sono **tassative e perentorie, pena l'immediata revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente anticipate:**

- presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti beneficiari: **entro il termine di 25 giorni** dalla pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); la mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi entro tale scadenza escludente equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, determinando la formale decadenza dal diritto di prelazione sulle risorse stanziare per il triennio di riferimento;

- affidamento formale degli incarichi ai professionisti: **entro il termine di 90 giorni** dall'emanazione dell'atto regionale di assegnazione delle risorse, con immediata trasmissione della determina di affidamento e del CUP al Settore Sismico della Regione via PEC; il mancato rispetto di questo o dei successivi termini intermedi comporterà l'avvio della procedura di decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca dei fondi; in tali ipotesi, si disporrà lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi nei soli limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale, per scongiurare la perdita definitiva del finanziamento statale.

Gli Enti individuati quali Beneficiari provvedono alla selezione dei Soggetti Realizzatori tra figure professionali di comprovata esperienza e capacità di lavoro, dimostrata da evidenze curriculari e precedenti attività tecnico-scientifiche a carattere pubblico.

A tal proposito costituiscono titoli preferenziali, tra gli altri:

- avere già realizzato studi di MS e/o analisi della CLE;
- la conoscenza e l'applicazione degli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica per studi di MS e/o analisi della CLE;
- esperienza nell'utilizzo di strumenti GIS.

Ulteriori elementi di valutazione per l'affidamento degli incarichi per gli studi MS potranno essere derivati in base al programma di indagini predisposto dai soggetti interessati.

Gli Enti Locali sono tenuti a favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio di loro competenza, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Analogamente la Regione rende disponibili tutte le informazioni significative provenienti dalle proprie banche dati tematiche.

La Regione fornisce inoltre supporto sugli aspetti:

- metodologici (applicazione ICMS 2008 e successivi indirizzi tecnici, Linee Guida, Standard);
- operativi (modalità di raccolta dati, valutazione del quadro conoscitivo, programmazione di indagini, sintesi e presentazione dei risultati);
- di rappresentazione ed informatizzazione dei dati.

Entro il termine di 240 giorni dalla data di assegnazione dell'incarico gli studi dovranno essere conclusi dai Soggetti Realizzatori e trasmessi alla Regione che, verificata la completezza e correttezza formale degli elaborati, provvederà all'invio degli stessi alla Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il Beneficiario e il Soggetto Realizzatore si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nel presente Allegato, portando a compimento le attività nei tempi e modalità definite nel presente documento e sono ritenuti responsabili, in relazione ai rispettivi ruoli, di eventuali ritardi o inadempienze.

4. RISORSE FINANZIARIE

Il DCDPC n. 1149/2026 stabilisce che il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Piemonte per le azioni di prevenzione non strutturale corrisponde a € 156.660,25, da integrarsi con il cofinanziamento obbligatorio per un di importo non inferiore al 25% dei costi complessivi degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), per un importo stimato pari ad un massimo di € 45.000,00 a carico della Regione.

Al fine di evitare il rischio di disimpegno delle risorse, le risorse regionali complessive verranno assegnate applicando un criterio sequenziale e sussidiario articolato nelle seguenti fasi:

- **Fase 1** (Soddisfacimento Linea A): l'intera dote finanziaria viene preliminarmente destinata al finanziamento di tutte le domande ammissibili pervenute inerenti a Comuni della Linea A (Allegato A). Gli Enti richiedenti verranno ordinati in graduatoria secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente e, in subordine per parità di valore, secondo la popolazione residente. Tale linea prevede un contributo statale pari al 75% del costo convenzionale e una quota di cofinanziamento a totale carico della Regione Piemonte pari al 25%, garantendo l'assenza di oneri per gli Enti Beneficiari;

- **Fase 2** (Allocazione Sussidiaria su Linea B): qualora, alla scadenza del termine perentorio, residuino risorse finanziarie a causa della mancata presentazione di istanze inerenti a Comuni di Linea A, tali economie vengono destinate d'ufficio a coprire il fabbisogno ricadente nei Comuni della Linea B (Allegato B), i quali verranno ordinati in graduatoria separata secondo il valore di a_g decrescente e, in caso di *ex aequo*, secondo il dato della popolazione residente. La Linea B prevede un contributo statale pari al 100% delle tariffe spettanti e non richiede alcuna quota di cofinanziamento locale;

- **Fase 3** (Azioni sussidiarie sul residuo - Linea C): nel caso in cui, soddisfatto l'intero fabbisogno di cui alla Linea A e alla Linea B, permangano risorse disponibili, le stesse saranno destinate in via prioritaria al soddisfacimento della Sub-Linea C.1 e, per la parte che trovi ancora capienza sul residuo, al finanziamento della Sub-Linea C.2, ordinando i Comuni all'interno di ciascuna sotto-linea secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente e, in subordine per parità di valore, secondo la popolazione residente:

- **Sub-Linea C.1** (Bassa Sismicità – Zona 3S e Zona 3): nuovi studi di livello 1 nei Comuni piemontesi non ricompresi nell'Allegato A e caratterizzati da sismicità inferiore ($a_g < 0,125g$), ricadenti nella Zona 3S o 3 di classificazione sismica regionale di cui alla D.G.R. n. 6-887 del 30 dicembre 2019. Al fine dell'ammissibilità, i Comuni interessati devono essere sprovvisti di studio di microzonazione sismica e devono soddisfare obbligatoriamente, alla data di presentazione della domanda, i requisiti generali specificati al par. 2
- **Sub-Linea C.2** ($a_g < 0,125g$).(Aggiornamenti): aggiornamento degli studi esistenti, in conformità ai criteri di cui al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1815 dell'8 maggio 2024.

Le risorse verranno assegnate ai singoli Enti beneficiari tenendo conto delle indicazioni contenute all'articolo 6, tabella 1 del DCDPC n. 1149/2026, che fissa gli importi massimi dei contributi derivanti dai finanziamenti nazionali per l'esecuzione degli studi di MS e dell'analisi della CLE, stabiliti in base alle fasce di popolazione.

La quota di cofinanziamento prevista a carico di Regione e Enti Locali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DCDPC n. 1149/2026 come per le programmazioni pregresse, viene assunta a carico dall'Amministrazione regionale e pertanto senza oneri per gli Enti beneficiari.

Gli importi assegnati agli Enti beneficiari si intendono onnicomprensivi per la realizzazione di tutti gli studi e non sono soggetti a ribasso.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Il Responsabile del procedimento regionale di selezione degli Enti beneficiari e assegnazione delle risorse è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative delle procedure operative, in attuazione dei criteri e delle tempistiche definiti con la presente deliberazione.

Le graduatorie delle adesioni pervenute saranno definite dal Responsabile del procedimento, articolate per le diverse Linee e Sub-Linee d'azione. L'assegnazione delle risorse avverrà secondo l'ordine sequenziale e sussidiario delle Fasi di cui al par. 4, dando priorità alle domande inerenti ai Comuni dell'Allegato A che soddisfano i requisiti specificati al par. 2. La formulazione delle stesse avverrà ordinando i Comuni in via principale secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente. A parità di pericolosità sismica oggettiva (a_g), si utilizzerà quale criterio

sussidiario e di precedenza la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente nei Comuni (dati del più recente censimento ISTAT disponibile).

In base alle candidature ricevute il Responsabile del procedimento provvederà a predisporre e ad approvare, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, l'elenco degli Enti beneficiari ammessi ai contributi.

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- il 60% dell'importo totale assegnato a seguito del ricevimento degli studi da parte degli Enti beneficiari, e previa verifica preliminare della completezza e congruenza delle elaborazioni;
- il saldo dell'importo assegnato a seguito della comunicazione delle somme effettivamente sostenute dagli Enti beneficiari e della certificazione di conformità rilasciata dalla Regione sulla base del parere formulato dalla CT.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione del DCDPC n. 1149/2026.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i termini temporali assegnati agli Enti beneficiari per la presentazione delle istanze, nonché per l'affidamento delle relative prestazioni professionali e dei lavori, così come definiti e dettagliati nelle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, sono da qualificarsi come perentori, tassativi ed escludenti.

La mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi di accesso entro le scadenze fissate equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, legittimando lo scorrimento immediato della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati per l'affidamento delle prestazioni e dei lavori comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente anticipate, a totale ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario inadempiente, legittimando lo scorrimento della graduatoria nei limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale.